Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA
XI° Mandato

DELIBERA N°. 76
(annessa al verbale n° 173 XI° Mandato del 11/11/2013)

OGGETTO: PROCEDIMENTI PENALI D'AVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE. DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER I COMANDANTI DI CORPO E PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Il Co.Ba.R.

LETTE: la direttiva emanata dalla Procura Militare della Repubblica di Verona, in data 17/10/2013 (allegato nr.1).;

VISTA: la delibera nr. 211 del Co.I.R. "Palidoro" datata 25/10/2013;

POSTO: che la Legge (non il Magistrato!!!) stabilisce in modo inequivocabile i compiti delle varie figure che ruotano attorno al Processo Penale;

CONSIDERATO: che la direttiva emanata offende – per quanto sopra – sopratutto gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in quanto ricordare puntualmente ad essi cosa debbano fare, circostanza per circostanza, è sicuramente lesivo della dignità di un Comandante; ciò anche in considerazione del fatto che analoghe direttive non sono di regola emesse dalle Procure Ordinarie;

RITENUTO: che la direttiva in esame costituisca altresì un'indebita ingerenza nell'operato dei medici, creando peraltro un'incredibile disparità di trattamento tra personale civile e militare dello Stato (i referti medici riguardanti il personale civile dipendente dello Stato non sono trasmessi alle Procure Ordinarie!!!);

RITENUTO ALTRESÌ: che in questo particolare momento storico, in cui il personale militare è già afflitto da gravi problemi economici (mancato rinnovo dei contratti di lavoro, blocco degli aumenti legati alle promozioni e degli assegni di funzione maturati), il contenuto della direttiva in oggetto costituisce ulteriore elemento di **ingiustificata pressione** su chi, in condizioni sempre più difficili, è comunque tenuto ad assicurare il rispetto della Legge dello Stato;

DELIBERA

di interessare urgentemente il Co.Ce.R. per il tramite del Co.I.R. affinché si faccia portavoce per proporre nelle Sedi Istituzionali:

- la soppressione dei Tribunali Militari, che storicamente sono ormai superati, posto che in uno Stato di Diritto tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge - a prescindere dallo status civile o militare - e sottoposti al giudizio del proprio giudice naturale;
- di interessare l'Ordine dei Medici per valutare la direttiva emanate dal Tribunale Militare di Verona, in quanto indebita ingerenza nell'operato dei medici che con onestà esercitano la propria professione nei confronti di tutti gli assistiti, a prescindere dallo status.

PRESENTI	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
9	1	9	0	0

Ai sensi dell'art. 908 comma 1°, lettera E, del DPR 90/2010, si chiede che sia data tempestiva diffusione alla presente delibera.
Venga cioè:

- ✓ esposta agli albi della sede della Grande Unità e dei Comandi da essa dipendenti, ai sensi dell'art. 931, comma 1°, sino alla formulazione della/e risposta/e, quindi, per un ulteriore periodo di trenta giorni (art, 924, comma 3 del citato DPR);
- ✓ inviata la delibera per mezzo mailing-list a tutti i militari dipendenti della Grande Unità;
- ✓ inviata la risposta/e per mezzo mailing-list a tutti i militari dipendenti della Grande Unità;
- ✓ registrata sul web;
- ✓ registrata sul web la/e risposta/e.

IL SEGRETARIO
(M. A. s. UPS Roberto DI MARCO)

IL PRESIDENTE VICARIO
(Ten. Col. inv./sc. Gianfranco DE FULVIO)

Allegato nr. 01
alla Delibera nr. 76 dell'11/11/2013
del Consiglio di Base di Rappresentanza del
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA DI VERONA
37122 VERONA – corso Porta Palio, 55
☎ 045-8005319 🖷 045-8009011

PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE
DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER I COMANDANTI DI CORPO E PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

PREMESSA

Con la modifica dell'organizzazione giudiziaria militare operata dalla Legge n. 244 del 24/12/2007, la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona ha assunto competenza e giurisdizione sui fatti illeciti previsti dalla legge penale militare commessi da tutti gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato nei territori dell'Italia Settentrionale: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.
Alla luce delle esperienze maturate dall'entrata in vigore della legge, la Procura Militare della Repubblica di Verona reputa utile emanare una serie di direttive su temi ricorrenti nella prassi giudiziaria, per uniformare le procedure operative dei Comandanti di Corpo e degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e per rendere omogenei i rapporti con l'Autorità Giudiziaria: ciò anche al fine di evitare non corrette applicazioni della legge e di fugare dubbi interpretativi i che sono stati occasionalmente riscontrati.

COMUNICAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO

1. Oggetto

Le comunicazioni di notizie di reato devono riguardare tutti gli episodi suscettibili di inquadramento in fattispecie previste dal codice penale militare o da altre leggi penali militari. Tali fatti devono essere tempestivamente segnalati alla Procura Militare.
Le comunicazioni di notizie di reato devono riguardare non soltanto i reati **perseguibili d'ufficio**, ma anche quelli per i quali è prevista una **condizione di procedibilità**. Tale precisazione si rende necessaria, anche al fine di superare prassi applicative finora registrate, perché:

- l'art. 361 c.p. prevede l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria ogni reato di cui l'autorità di polizia giudiziaria abbia avuto notizia, con la sola eccezione di quelli punibili a querela della persona offesa, reati non contemplati dal codice penale militare;
- la qualificazione dei fatti è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, che potrebbe valutare la vicenda in termini giuridicamente diversi da quelli ipotizzati dall'ufficiale di polizia giudiziaria e individuare reati perseguibili d'ufficio;
- ogni fatto previsto da una norma penale militare costituisce illecito da comunicare all'autorità giudiziaria, ancorché improcedibile per mancanza di una condizione (in tal caso, si procederà ad archiviazione per improcedibilità dell'azione penale e non per insussistenza del fatto);
- ai sensi dell'art. 346 c.p.p., fino a quando la condizione di procedibilità può ancora intervenire (ad esempio, entro il mese previsto dall'art. 260 c.p.m.p.), può rendersi

necessario il compimento di atti urgenti, necessari ad assicurare le fonti di prova; attività che risulterebbe compromessa in caso di mancata comunicazione;

- possono risultare differenti l'autorità militare su cui incombe l'obbligo di segnalare la notizia di reato (comandante di corpo del luogo del fatto) e quella a cui compete il potere di avanzare richiesta di procedimento (ad esempio, in caso di aggregazione di militare ad altro ente, è competente all'inoltro della notizia di reato il comandante del reparto ove è avvenuto il fatto, mentre la richiesta di procedimento spetta al comandante del reparto a cui appartiene organicamente l'autore).

2. Tempi

L'art. 347 c.p.p. prevede che la comunicazione di notizia di reato vada fatta "**senza ritardo**".
Il concetto espresso dal codice di procedura penale è *elastico*: nel caso in cui siano stati effettuati o vi sia necessità di compiere **atti urgenti** (sequestro, arresto ecc.) la comunicazione dev'essere effettuata **immediatamente**, telefonicamente, nonché a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica della Procura Militare di Verona, oppure mediante materiale deposito dell'informativa presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, al fine di permettere l'attivazione di procedure che, in casi del genere, prevedono tempi estremamente ristretti (convalida dell'arresto o del sequestro, giudizio direttissimo ecc.).
Negli altri casi, la comunicazione può avvenire entro uno spazio di tempo maggiore, strettamente necessario a permettere all'ufficiale di polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi essenziali del fatto. A tal fine si ricorda che i comandanti di corpo, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 301 c.p.m.p., hanno potere di svolgere indagini preliminari, su delega del pubblico ministero o di iniziativa, ma hanno anche facoltà di richiedere l'intervento di altre forze di polizia giudiziaria militare.
Qualora siano compiuti atti per i quali è richiesta l'assistenza del difensore, la comunicazione è trasmessa al più tardi entro 48 ore.

Si rammenta che la comunicazione di notizia di reato è obbligatoria e la relativa omissione è penalmente sanzionata ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale.

3. Forma

La segnalazione di notizia di reato dev'essere fatta con provvedimento redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria, diretto alla Procura Militare della Repubblica, con le modalità previste dall'art. 347 codice di procedura penale.
La comunicazione di notizia di reato non richiede particolari formalità, ma deve contenere:

- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, comprensiva di data, ora e luogo;
- le fonti di prova già note;
- generalità complete, grado militare e domicilio della persona alla quale il fatto è attribuito, ove sia noto;
- generalità e grado militare dell'eventuale persona offesa;
- generalità e grado militare di ogni altra persona in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- l'indicazione di eventuali attività compiute e quelle in corso di svolgimento.

Dovrà essere trasmessa, anche in un momento successivo, la documentazione matricolare e caratteristica della persona oggetto del procedimento penale e sarà tempestivamente comunicata, nei periodi successivi e fino a quando il procedimento non sarà concluso, ogni variazione matricolare (come, ad esempio, il trasferimento o il collocamento in congedo).

La comunicazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente, per esigenze di tempestività e semplificazione, dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha appreso la notizia di reato.
Si sottolinea l'esigenza di informare la Procura Militare della data in cui il comandante di Corpo abbia avuto conoscenza dei fatti, al fine di computare il decorso del termine previsto dall'art. 260 c.p.m.p..

PRASSI APPLICATIVE RELATIVE A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI REATI MILITARI

(si indicano alcuni delitti a scopo meramente esemplificativo)

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA

a) abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta (art. 118 c.p.m.p.);
b) abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio (art. 120 c.p.m.p.);
c) omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.);
d) disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.);
e) ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p).

Deve essere segnalato **ogni episodio in cui, con qualsiasi modalità e per qualunque motivo, un militare non si sia attenuto a disposizioni, di carattere generale o particolare, contenute in consegne o ordini di servizio; oppure a disposizioni impartite da superiori gerarchici con ordini, scritti o verbali.** Nella comunicazione saranno specificati:

- circostanze e modalità dell'episodio;
- le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita, residenza), il reparto di appartenenza e il grado dei militari coinvolti e di quelli che rivestono la posizione di persone informate sui fatti.

Alla segnalazione andrà allegata copia delle disposizioni violate (consegne regolanti il servizio, ordine di servizio, foglio di servizio, ecc.).

Con specifico riferimento alla **ubriachezza in servizio**, si rappresenta che il reato si configura soltanto quanto un militare sia "colto" in stato di ubriachezza (o uso di sostanze stupefacenti) tale da "escludere o menomare" la capacità di prestare un servizio **determinato,** in corso di svolgimento oppure a cui il militare era stato comandato (per "servizio", cioè, deve intendersi non la generica prestazione dell'attività lavorativa giornaliera, ma il "servizio nel servizio": piantone, servizio perlustrativo, attività di addestramento, ecc.).
Saranno quindi inoltrate le notizie di reato relative a **tutti gli episodi di ubriachezza o di uso di sostanze stupefacenti che abbiano compromesso la capacità del militare di eseguire un servizio specifico**, determinando la necessità o l'opportunità di sostituzione del medesimo. In tali casi, oltre alle informazioni di carattere generale previste per tutte le comunicazioni di notizia di reato, saranno trasmessi l'ordine di servizio, le generalità delle persone che hanno *sorpreso* il militare in stato di incapacità e ogni tipo di documentazione sanitaria relativa al fatto.

REATI DI ASSENZA E DI SIMULAZIONE D'INFERMITA'

a) allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)
b) diserzione (art. 148, 149 c.p.m.p.)
c) simulazione d'infermità (art. 158, 159 c.p.m.p.)

Alla Procura Militare di Verona dovrà essere comunicata:

- ogni assenza dal servizio che non risulti in alcun modo giustificata, della **durata superiore ad un giorno** (ad esclusione del giorno d'inizio: *dies a quo non computatur in terminis*). Si

consiglia comunque di inoltrare l'informativa dopo cinque giorni di assenza dal servizio, quando sarà possibile inquadrare definitivamente il fatto nel reato di "allontanamento illecito" (oltre un giorno) o di "diserzione" (oltre cinque giorni).

- ogni assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della **durata superiore ai trenta giorni continuativi;**
- ogni assenza dal servizio, a prescindere dalla durata, per la quale, a giudizio del comandante di corpo, sussistano **dubbi sulla effettiva inidoneità al servizio del militare.** Tali casi possono profilarsi, a titolo esemplificativo:
  - quando nascono sospetti sull'autenticità dei certificati medici trasmessi dall'interessato;
  - per l'eccessiva durata della convalescenza in relazione alla malattia lamentata;
  - dal venire a conoscenza che il militare assente per malattia svolga attività incompatibili con la malattia lamentata (sportive, lavorative o altro)

In tali casi, alla segnalazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- stralcio delle variazioni matricolari e sanitarie
- posizione del militare prima dell'inizio dell'assenza denunciata (in servizio, licenza ordinaria, riposo settimanale o altro)
- data di eventuale rientro in servizio o, comunque, attuale posizione del militare
- un elenco cronologico degli eventuali certificati medici trasmessi dall'interessato, da cui risultino possibilmente, in ordine a ciascun certificato, la data, il nominativo del medico che lo ha rilasciato, la diagnosi e la prognosi formulate;
- tutta la documentazione sanitaria riguardante il periodo di assenza (compresi gli esiti di eventuali visite fiscali o presso i D.M.M.L)
- copia del foglio matricolare aggiornato dell'interessato, del rapporto informativo e dello specchio delle punizioni riportate.

REATI DI DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, ACQUISTO, RITENZIONE, DANNEGGIAMENTO

a) distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)
b) distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)
c) ritenzione di effetti di equipaggiamento o di vestiario militare (art. 166 c.p.m.p.)
d) distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)
e) danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)
f) distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.) :

Con riferimento ai reati sopra indicati, dev'essere segnalato **ogni episodio dal quale siano derivati danni all'Amministrazione Militare, compresi quelli colposi e con la sola esclusione dei fatti rispetto ai quali sia palese ed evidente l'assenza di ogni profilo di colpa (fatti accidentali).** Nella comunicazione saranno specificati:

- le generalità complete (nominativo, luogo, data di nascita e residenza), il Reparto di appartenenza, il grado dei militari coinvolti e di quelli che rivestono la posizione di persone informate sui fatti;
- l'elenco completo e dettagliato degli oggetti o delle parti di edificio danneggiati e, per ciascuno di essi, l'ammontare del relativo danno;
- se sia stato risarcito (in tutto o in parte) il danno arrecato (allegando l'eventuale documentazione probante);

1. Incidenti stradali

Si ricorda, a tal fine, che costituiscono reato militare anche i fatti di **danneggiamento colposo** di cose mobili militari (esempio, incidenti che coinvolgono veicoli militari, commessi per negligenza, imprudenza, imperizia); pertanto, è doverosa la segnalazione, ancorché siano perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo, di **ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari, sempre che non sia evidente e palese la mancanza di ogni profilo di colpa (fatti accidentali).**

Ne seguirà rapida richiesta di archiviazione, dopo avere preso atto della mancanza di richiesta di procedimento, ma costituisce atto dovuto la sua valutazione ad opera dell'autorità giudiziaria. A tal fine, si sottolinea ancora l'esigenza di informare la Procura Militare della data in cui il Comandante di Corpo abbia avuto conoscenza dei fatti, per computare il decorso del termine previsto dall'art. 260 c.p.m.p..

2. Ritenzione di oggetti di armamento e di equipaggiamento militare

Per il reato di **ritenzione di oggetti di armamento militare**, che si configura quando un militare è colto in possesso di armi o munizioni eccedenti la sua dotazione individuale, saranno analiticamente descritti e fotografati gli oggetti di armamento rinvenuti, specificando se si tratti di oggetti di armamento in uso al reparto e se siano risultati ammanchi nei periodi precedenti. Identica procedura sarà seguita per altri fatti di ritenzione, relativi a effetti di equipaggiamento o di altre cose mobili militari.

3. Reati connessi all'uso delle armi

Vanno segnalati tutti gli episodi in cui un militare faccia uso **improprio** delle armi, ancorché nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tali condotte, infatti, se non supportate da effettiva necessità e se esorbitano i limiti della scriminante di cui all'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi), potrebbero essere suscettibili di inquadramento nelle fattispecie delittuose di cui agli art. 164 c.p.m.p. (Distruzione di oggetti di armamento militare) e 169 c.p.m.p. (distruzione o deterioramento di cose militari).

In tali casi, nella comunicazione, andranno riportate le seguenti indicazioni:

- le circostanze e le modalità dell'episodio;
- le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita e residenza), il reparto di appartenenza e il grado dei militari coinvolti e di quelli che rivestono la posizione di persone informate sui fatti;
- l'esatto quantitativo e la tipologia (con specificazione anche del lotto) del munizionamento esploso;
- se il munizionamento esploso sia o meno esorbitante la dotazione individuale (a tal fine, andrà redatto, ove possibile, nell'immediatezza e, conseguentemente, allegato alla comunicazione, rituale verbale di ispezione dell'arma in dotazione).

Alla comunicazione andranno, altresì, allegati, gli eventuali referti medici delle persone (ivi compresi i Militari autori dell'esplosione) coinvolte, nonché le eventuali relazioni di servizio e ogni altro atto di Polizia Giudiziaria utile, da cui sia possibile ricostruire la dinamica dei fatti.

REATI CONTRO LA PERSONA

a) percosse (art. 222 c.p.m.p.)
b) lesione personale (art. (223 c.p.m.p.)

c) ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)
d) diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)
e) minaccia (art. 229 c.p.m.p.)

Dev'essere segnalato ogni episodio che risulti offensivo dell'**integrità fisica e morale** (percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione) e della **libertà psichica** (minaccia), posto in essere da un militare in danno di altro militare.
La maggior parte di questi reati risulta punibile a richiesta del Comandante di Corpo, ma per alcune fattispecie si procede d'ufficio (lesioni con malattia superiore a 10 giorni, diffamazione con attribuzione di fatto determinato o commessa con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o con atto pubblico, minaccia aggravata ecc.). In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, devono essere segnalati tutti gli episodi di cui si abbia notizia, anche se sottoposti a condizione di procedibilità.
In relazione a tali delitti si rammenta la necessità di trasmettere tutte le indicazioni generali previste dall'art. 347 c.p.p. (sopra indicate, esposizione dei fatti, grado e generalità delle persone coinvolte, ecc.).

Per questa categoria di reati (contro la persona) si rende opportuno mettere in evidenza i seguenti aspetti, talvolta trascurati nella pratica giudiziaria:

- **PERCOSSE E LESIONI PERSONALI**

Deve essere segnalato ogni fatto in cui un militare abbia percosso o cagionato lesioni personali ad altro appartenente alle Forze Armate, con la sola esclusione dei fatti meramente accidentali, specificando, altresì, nella comunicazione:

- le circostanze e le modalità dell'episodio;
- le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita, residenza), il reparto di appartenenza e il grado dei militari coinvolti e di quelli che rivestono la posizione di persone informate sui fatti.

Alla segnalazione andrà allegata copia della relativa documentazione sanitaria; in seguito dovrà essere trasmessa la documentazione sanitaria successivamente pervenuta, fino alla data di guarigione e di ripresa del servizio.
Nel caso in cui le lesioni siano cagionate utilizzando armi oppure altri oggetti occasionalmente utilizzati come arma, questi saranno immediatamente posti sotto sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

- **LUOGO MILITARE**

I reati militari contro la persona (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, minaccia), non richiedono che il fatto sia stato commesso in **luogo militare**, né che sia stato commesso **per ragioni di servizio** o **durante il servizio**. Le norme del codice, infatti, si applicano anche ai fatti avvenuti al di fuori delle caserme e in contesti privati, non collegati al servizio, a condizione che il reato sia commesso da un <<militare>> in danno di <<altro militare>> o dell'<<amministrazione militare>>.
Pertanto, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà comunicare ogni fatto suscettibile d'inquadramento in fattispecie previste dal codice penale militare che riguardi militari in servizio alle armi, anche se avvenuto all'esterno della caserma. Si tratta, in questi casi, di reati perseguibili non a querela, ma a richiesta del comandante di corpo, ovvero d'ufficio.
Nel caso in cui vi fossero dubbi sulla qualifica del fatto (reato comune o militare), oltre ad avere la possibilità di contattare per chiarimenti il Magistrato di turno della Procura Militare, l'ufficiale di

polizia giudiziaria potrà investire contemporaneamente della notizia di reato sia l'autorità giudiziaria militare che quella ordinaria, che provvederanno in seguito a regolare i reciproci rapporti di competenza e giurisdizione.

■ **MILITARI DI GRADO DIVERSO**

Qualora fatti di ingiuria, percosse, lesioni e minacce siano commessi da militari di **grado diverso**, scatta l'applicabilità delle più gravi fattispecie di abuso di autorità o di insubordinazione (art. 186 – 196 c.p.m.p.), a condizione che il fatto sia commesso in presenza di **una delle seguenti condizioni**:

a) per cause non estranee al servizio e alla disciplina

b) da militare in servizio (da intendersi non nella generica prestazione dell'attività lavorativa giornaliera, ma come "servizio nel servizio", come può essere l'attività di piantone, militare in servizio perlustrativo, in attività di addestramento ecc.)

c) alla presenza di militari riuniti per servizio (per cui valgono le considerazioni di cui al punto b)

d) a bordo di nave o aeromobile militare

Pertanto, nel comunicare notizie relative alla commissione di tali reati, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà acquisire e fornire tutti gli elementi che consentiranno all'autorità giudiziaria di accertare i motivi e le cause del fatto, per verificare l'eventuale attinenza al servizio o alla disciplina; trasmetterà altresì copia della documentazione da cui eventualmente risulti che il militare autore del fatto o i militari presenti fossero comandati in compiti specifici.

■ **DECESSO DI UN MILITARE**

Quando si verifica il decesso di un militare, ancorché accidentale o dovuto ad azione suicidiaria, si provvederà a segnalare l'evento anche alla Procura Militare, affinché si possa accertare l'eventuale implicazione di altri militari. La Procura Militare, in questi casi, dovrà procedere alla verifica dell'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti.

■ **UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORKS**

Risulta in espansione l'utilizzo di social networks (facebook, twitter) quali strumenti per la commissione di reati di divulgazione di notizie segrete o riservate, ovvero di diffamazione o ingiurie dirette ad altri militari, prevalentemente superiori gerarchici.

I comandanti di Corpo e i superiori gerarchici avranno cura di sensibilizzare tutti i militari, invitandoli al massimo riserbo e alla cautela nell'utilizzo di tali sistemi informatici, dotati di un altissimo grado di diffusività delle informazioni.

Nel caso in cui si venga, tuttavia, a conoscenza dell'utilizzo improprio dei social networks per attentare all'onore e della reputazione di altri militari o per divulgare informazioni riservate, deve essere informata l'autorità giudiziaria, rappresentando che i reati in tal modo commessi sono quasi esclusivamente perseguibili d'ufficio, poiché commessi con l'utilizzo di un mezzo di pubblicità (art. 227 comma 3 c.p.m.p.)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

a) peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)

b) malversazione militare (art. 216 c.p.m.p.)

c) furto militare (art. 230 c.p.m.p.,)

d) furto d'uso o su cose di tenue valore, su oggetti di vestiario e di equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)

e) truffa (art. 234 c.p.m.p.,)

f) appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)

g) appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art. 236 c.p.m.p.)
h) ricettazione (art, 237 c.p.m.p.)

1. Sottrazioni di beni o danaro
Devono essere segnalati **tutti i casi di ammanchi di somme di denaro o di beni, anche quando non risulti ancora chiarita la natura dell'evento**, indicando, altresì, l'ammontare in denaro del danno subito dalla persona offesa, individuata in un militare o nell'Amministrazione Militare. Le informazioni da segnalare alla Procura Militare sono quelle generali, previste dall'art. 362 c.p.p.

2. Rilevazione delle presenze in servizio
Dev'essere segnalata **ogni anomalia nelle registrazioni delle presenze in servizio**, ad eccezione di quelle per le quali appare palese l'occasionalità o la mancanza di colpa.
In tali casi, saranno immediatamente acquisiti e trasmessi:

- copia dei registri delle presenze (manuali e/o informatizzati, nel caso di uso di badge magnetico)
- copia degli eventuali registri di accesso alla struttura militare;
- copia delle registrazioni eventualmente acquisite dagli impianti di videosorveglianza

2. Straordinari ed altre indennità
Dev'essere segnalato **ogni anomalia nell'attribuzione di indennità non spettanti** (straordinario, servizi esterni ecc.), che non trovano riscontro nella documentazione amministrativa giustificativa.

3. Alloggi di servizio
Saranno segnalate le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni poste alla base della richiesta di assegnazione o mantenimento di alloggi di servizio, che abbiano comportato ingiusto vantaggio a favore del militare richiedente.

ESPOSTI ANONIMI

Devono essere tempestivamente trasmessi a questo ufficio tutti gli esposti, anonimi o apocrifi, relativi a fatti astrattamente inquadrabili in fattispecie di illecito penale militare.
Tali esposti andranno trasmessi in ogni caso, a prescindere dall'esito di eventuali accertamenti effettuati d'iniziativa, dei quali, laddove intrapresi, andranno comunicati i relativi esiti, con l'indicazione delle generalità di tutte le persone (civili e militari) in essi citate.
Anche per gli esposti anonimi dovrà osservarsi la regola del massimo riserbo sul loro contenuto e ci si dovrà rigorosamente astenere dal notiziare dell'esistenza dell'esposto (anche laddove palesemente infondato e/o generico) i soggetti in esso citati.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GUARDIA DI FINANZA
REATO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 09.12.1941 N. 1383

I rapporti tra i reati comuni di peculato, concussione e corruzione ed il reato militare previsto dall'art. 3 della Legge n. 1383 del 1941 (Peculato e collusione del militare della guardia di finanza) sono cambiati dopo l'entrata in vigore della **Legge 06.11.2012 n. 190.**

I fatti di concussione e corruzione commessi dal militare della guardia di finanza ricadono, con una certa facilità, anche nel reato militare di cui all'art. 3 L 1383/1941 (concorso formale di reati).

Con riguardo ai fatti di concussione, sotto il vigore della previgente legge la competenza per tutti i reati era quasi sempre dell'autorità giudiziaria ordinaria, per effetto della disposizione dell'art. 13 comma 2 c.p.p., secondo cui *"fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare (..) in tale caso la competenza per tutti è del giudice ordinario"*.
Attualmente, la maggior parte degli episodi di concussione ricade nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui pena è inferiore a quella del reato militare.
Pertanto, nel caso in cui un militare della guardia di finanza commetta fatti di induzione e di corruzione, **oltre a configurarsi, come prima, anche il reato militare previsto dall'art. 3 L. 1383/1941, resta integra la giurisdizione del Tribunale Militare** (art. 3 u.c. L. 1383/1941: *"La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali Militari*), senza che operi la connessione a favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto, i comandanti di corpo e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti ad inoltrare anche alla Procura Militare le notizie di reato riguardanti militari della guardia di finanza accusati o comunque coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 e 319 c.p.) induzione (art. 319 quater).

Verona, 17 ottobre 2013

- Sost. Proc. Mil. dott. Massimo DI CAMILLO
- Sost. Proc. Mil. dott. Luca SERGIO
- Sost. Proc. Mil. dott. Bruno Alberto BRUNI
- Sost. Proc. Mil. dott. Enrico PELUSO

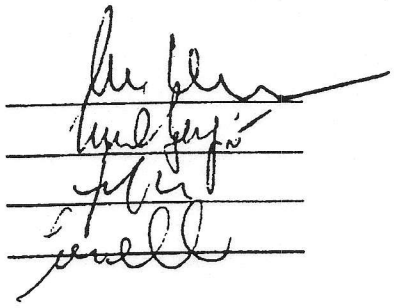

il Procuratore Militare della Repubblica
dott. Enrico BUTTITTA

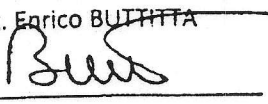

TAVOLA RIASSUNTIVA DEI REATI MILITARI DI MAGGIORE FREQUENZA GIUDIZIARIA
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

• Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta (art. 118 c.p.m.p.); • Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio (art. 120 c.p.m.p.); • Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.); • Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.);	• ogni episodio in cui, con qualsiasi modalità e per qualunque motivo, un militare non si sia attenuto a disposizioni, di carattere generale o particolare, contenute in consegne o ordini di servizio; oppure a disposizioni impartite da superiori gerarchici con ordini, scritti o verbali.
• Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p).	• **ogni episodio di ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti che abbia compromesso la capacità del militare di eseguire un servizio determinato,** determinando la necessità o l'opportunità di sostituzione del medesimo
• Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.) • Diserzione (art. 148, 149 c.p.m.p.) • Simulazione d'infermità (art. 158, 159 c.p.m.p.)	• ogni assenza dal servizio che non risulti in alcun modo giustificata, della **durata superiore ad un giorno** • ogni assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della **durata superiore ai trenta giorni continuativi;** • ogni assenza dal servizio, a prescindere dalla durata, per la quale, a giudizio del comandante di corpo, sussistano **dubbi sulla effettiva inidoneità al servizio del militare.**
• Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.) • Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.) • Ritenzione di effetti di equipaggiamento o di vestiario militare (art. 166 c.p.m.p.) • Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.) • Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.) • Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.) :	• ogni episodio dal quale siano derivati danni all'Amministrazione Militare, compresi quelli colposi e con sola esclusione dei fatti rispetto ai quali sia palese ed evidente l'assenza di ogni profilo di colpa, • ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari, sempre che non sia evidente e palese la mancanza di ogni profilo di colpa • ogni episodio in cui un militare è colto in possesso di armi, munizioni o equipaggiamento eccedenti la sua

	dotazione individuale • ogni episodio in cui un militare faccia uso improprio delle armi, ancorché nell'esercizio delle proprie funzioni.
• percosse (art. 222 c.p.m.p.) • lesione personale (art. (223 c.p.m.p.) • ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) • diffamazione (art. 227 c.p.m.p.) • minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	• ogni episodio che risulti offensivo dell'**integrità fisica e morale** (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione) e della **libertà psichica** (minaccia), posto in essere da un militare in danno di altro militare, ancorché in contesti estranei al servizio • ogni episodio di utilizzo improprio di social networks, utilizzati per la commissione di reati di divulgazione di notizie segrete o riservate, ovvero di diffamazione o ingiurie dirette ad altri militari • decesso di un militare
• peculato militare (art. 215 c.p.m.p.) • malversazione militare (art. 216 c.p.m.p.) • furto militare (art. 230 c.p.m.p.,) • furto d'uso o su cose di tenue valore, su oggetti di vestiario e di equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.) • truffa (art. 234 c.p.m.p.,) • appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.) • appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art. 236 c.p.m.p.) • ricettazione (art, 237 c.p.m.p.)	• ogni episodio di ammanco di somme di denaro o di beni, anche quando non risulti ancora chiarita la natura dell'evento; • ogni caso in cui si ravvisino anomalie nelle registrazioni delle presenze in servizio; • ogni caso in cui si ravvisino anomalie nell'attribuzione di indennità non spettanti. • irregolarità nelle procedure di assegnazione o mantenimento di alloggi militari.
• collusione del militare della Guardia di Finanza (art. 3 L 1383/1941)	• ogni episodio riguardante militari della Guardia di Finanza accusati o comunque coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 e 319 c.p.) induzione (art. 319 quater).

CONTATTI

I comandanti di Corpo e tutti gli altri ufficiali di Polizia Giudiziaria potranno contattare, in ogni momento, per consultazioni, chiarimenti o emergenze, il Procuratore Militare o il Sostituto Procuratore Militare di turno, oltre alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura Militare.
In orario di apertura degli uffici giudiziari, potrà essere contattato il centralino, che indicherà il nominativo del Magistrato di turno. Fuori dall'orario di apertura, le telefonate saranno deviate verso l'utenza del Sottufficiale di Servizio, che fornirà analoghe indicazioni.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA DI VERONA	
Stradone Porta Palio, 55	
37122 VERONA	
procmil.vr@gm.difesa.it	
Centralino:	045 - 8005319 / 045 - 596694
Fax:	045 – 8009011
Sottufficiale di servizio	334 - 6252838

Il Procuratore Militare

- dott. Enrico BUTTITTA 335 – 7978730

Il Sostituto Procuratore Militare

- dott. Massimo DI CAMILLO 334 – 9988493
- dott. Luca SERGIO 329 – 4105792
- dott. Bruno Alberto BRUNI 335 – 5694870
- dott. Enrico PELUSO 335 – 5694742

Ufficiale Superiore Addetto

- Col. E.I. Antonio FERRARO 334 - 6195186

Polizia Giudiziaria

- Mar. A. s. UPS Pietro BAGORDA 045.8060028 - 045.4931518 – 331.3642760
- Mar. A. s. UPS Giuseppe VITO 045.8003291 – 045.4931547 – 331.3642915
- Mar. Cas. CC Angelo CANTAMESSA 045.4931519 – 331.3611167
- procmil.pg.vr@gm.difesa.it

E' in fase di approntamento la creazione di indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), che saranno prontamente divulgati a tutti i reparti.